

Vittoria *Formula*
FAMIGLIA
RESPONSABILITÀ CIVILE

CONDIZIONI DI
ASSICURAZIONE



Vittoria Assicurazioni

SEZIONE Responsabilità Civile

<u>1 - Rischi assicurati</u>	<u>pag. 3</u>
<u>2 - Precisazioni circa la portata della garanzia</u>	<u>pag. 3</u>
<u>3 - Condizioni Particolari</u>	<u>pag. 5</u>
<u>4 - Persone non considerate nel novero dei terzi</u>	<u>pag. 6</u>
<u>5 - Esclusioni</u>	<u>pag. 6</u>
<u>6 - Estensione territoriale</u>	<u>pag. 7</u>
<u>7 - Pluralità di assicurati</u>	<u>pag. 7</u>
<u>8 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali</u>	<u>pag. 7</u>

1 - Rischi assicurati

L'*Impresa* si obbliga a tenere indenne il *Contraente* ed i familiari con lui conviventi (o altre persone risultanti dallo stato di famiglia), nei limiti dei massimali convenuti in *polizza*, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di *risarcimento* (capitali, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell'ambito della *vita privata*.

L'assicurazione opera, inoltre, per la responsabilità civile derivante agli Assicurati per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto commesso da:

- figli minori anche nell'eventualità in cui gli stessi siano affidati al coniuge separato o divorziato, oppure temporaneamente ad altri familiari. La responsabilità delle predette persone, anche se non conviventi con il *Contraente*, si intende in questo caso assicurata;
- minori e persone "alla pari" temporaneamente ospiti degli Assicurati;
- baby sitter e addetti ai servizi domestici, anche se prestatori d'opera occasionali;
- incapaci di intendere e volere (art. 2047 del Codice Civile) in tutela agli Assicurati;

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni e sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

2 - Precisazioni circa la portata della garanzia

Sono compresi, **a titolo esemplificativo ma non esclusivo** i seguenti fatti:

Responsabilità Civile della vita "domestica"

La garanzia opera anche per la Responsabilità Civile derivante da:

- la proprietà dell'unità immobiliare indicata all'ubicazione del *rischio*, purché situata sul territorio Italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;
- la conduzione dei locali costituenti la dimora, abituale e/o saltuaria, del *Contraente*, compresa l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione nonché, in qualità di committente, di lavori di straordinaria manutenzione affidati a terzi, anche nei casi di applicazione del Decreto Legislativo 494/96 purché l'assicurato abbia adempiuto agli obblighi previsti dal Decreto stesso;
- i danni derivanti da spargimento d'acqua conseguenti alla conduzione dei locali di cui ai due punti precedenti;
- la proprietà ed uso di apparecchi domestici, compresi fonoaudiovisivi e - limitatamente alle lesioni corporali - i danni a terzi derivanti da *incendio*, *scoppio* ed *esplosione* degli stessi;
- l'intossicazione ed avvelenamenti causati agli ospiti da cibi o bevande avariati.

Responsabilità Civile per infortuni “domestici”

L'impresa si obbliga:

- al *risarcimento* delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare all'INAIL per l'azione di rivalsa spettante al predetto Istituto ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 nonché del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n° 38;
- al risarcimento in favore del prestatore di lavoro infortunato, o agli aventi causa di questi in caso di suo decesso, per le voci di danno ai predetti spettanti, purché l'*infortunio* abbia determinato la morte od una invalidità permanente, calcolata sulla base della “Tabella delle menomazioni” approvata con Decreto Ministeriale 12.07.2000, non inferiore al 6%;
- al *risarcimento* delle somme che gli Assicurati siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili per danni corporali subiti dagli addetti ai servizi domestici, “personale a ore”, “baby sitter” e “persone alla pari”, non soggetti all'obbligo di assicurazione *infortuni* ai sensi del D.P.R. 30/6/65 n. 1124.

Responsabilità Civile del tempo libero, svago e sport

La garanzia opera anche per la Responsabilità Civile derivante da:

- utenza della strada in qualità di pedone;
- proprietà ed uso di velocipedi, tricicli, vetturette, carrozzine e simili; l'assicurazione si estende anche ai mezzi provvisti di motore, purché aventi caratteristiche di giocattolo, nonché a biciclette con pedalata assistita da motore elettrico ausiliario e a carrozzette elettriche per disabili, **ma esclusi tutti i rischi assicurabili per la Responsabilità Civile Auto secondo quanto disciplinato dal decreto legislativo n. 209 del 7/9/05 (Codice delle Assicurazioni)**;
- pratica del campeggio nei luoghi dove è consentito, compresi i danni derivanti da *incendio, scoppio, esplosione*, **ma esclusi tutti i rischi assicurabili per la Responsabilità Civile Auto secondo quanto disciplinato dal decreto legislativo n. 209 del 7/9/05 (Codice delle Assicurazioni)**. Limitatamente agli Autocaravan, s'intende compreso il rimessaggio e l'utilizzo dello stesso durante la sosta in aree non adibite o riservate a campeggio, ferma l' eventuale diritto di rivalsa sui titolari dei campeggi, rimessaggi o altre aree;
- partecipazione del *Contraente* o dei Familiari conviventi, in qualità di genitori accompagnatori, a qualsiasi attività indetta ed autorizzata dalle Autorità Scolastiche, comprese gite, visite culturali, manifestazioni sportive e ricreative, intendendosi altresì compresa la responsabilità derivante da fatto di minori affidati alla loro sorveglianza;
- proprietà ed uso di imbarcazioni a remi ed a vela, senza motore né entro né fuoribordo, nonché di tavole con o senza vela;
- esercizio di attività ricreative non retribuite, **escluse la pratica dell'aeromodellismo e l'attività venatoria**;
- esercizio di sport in qualità di dilettante, **esclusi il paracadutismo, gli sport aerei in genere e quelli motoristici**;
- proprietà, detenzione ed uso di armi, anche da fuoco, per difesa, tiro “a segno” e “a volo”, **ma escluso l'uso delle stesse per l'attività venatoria**;
- proprietà, uso o possesso di animali legalmente posseduti.

Responsabilità Civile per la guida di figli minori

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 5 lettera d), la garanzia opera per la responsabilità civile derivante per danni subiti da terzi (trasportati e non), in relazione a veicoli in genere quando, all'insaputa dei genitori o delle persone che ne hanno l'affidamento, alla guida di tali mezzi si trovi il figlio minore:

- non abilitato a norma delle disposizioni in vigore, oppure
- se il trasporto è stato effettuato non in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione.

La presente estensione di garanzia opera esclusivamente per le eventuali azioni di rivalsa esperita dalla società assicuratrice di tali veicoli e vale solo per il territorio italiano.

La copertura assicurativa s'intende prestata nel sottolimito pari al 50% del massimale di polizza.

3 - Condizioni particolari

(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

3.1 - Attività venatoria

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 5, comma e), l'*Impresa* si obbliga a tenere indenni uno o più Assicurati, nel numero risultante sul simple di *polizza* e identificati nominativamente nelle Condizioni Integrative della *polizza*, per la Responsabilità Civile loro derivante ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività venatoria in tutti i Paesi europei e del bacino del Mare Mediterraneo. La garanzia vale per l'attività venatoria svolta nei modi, nei luoghi e periodi consentiti dalle preposte Autorità.

Qualora esistano altre assicurazioni per i medesimi rischi contemplati dalla presente garanzia, l'assicurazione avrà valore solo per l'eccedenza rispetto ai massimali previsti dalle altre assicurazioni e sino alla concorrenza di quelli indicati nel frontespizio di *polizza*.

Si precisa che la garanzia comprende i danni derivanti dall'uso di armi, cani da caccia, esclusivamente durante l'esercizio della stessa, nei tempi e nei luoghi consentiti. La garanzia comprende il confezionamento di munizioni. Poiché la presente garanzia, nei limiti contrattualmente previsti, assolve all'obbligo previsto dalla legge 27/12/1977, n. 968 e successive modifiche, l'*Impresa* rilascia ad ogni singolo *Assicurato* una dichiarazione attestante la stipula della copertura assicurativa obbligatoria, con l'indicazione del nominativo della persona assicurata, i dati identificativi della *polizza* e la scadenza anniversaria della stessa.

3.2 - Proprietà di altri fabbricati

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 5, comma k), l'*Impresa* si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, delle somme che gli stessi siano tenuti a pagare per la responsabilità civile loro derivante in qualità di proprietari delle unità immobiliari indicate all'ubicazione del *rischio* della presente "Condizione Particolare".

L'assicurazione comprende anche la responsabilità per i danni cagionati a terzi da spargimento di acqua o da rigurgiti dei sistemi di scarico conseguenti a rotture accidentali degli impianti idrici e tecnici pertinenti al *fabbricato* stesso.

Se l'abitazione fa parte di un condominio, l'assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali gli Assicurati devono rispondere in proprio, quanto la quota a loro carico per danni di cui deve rispondere la proprietà comune, escluso il maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.

La garanzia opera anche per l'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione e, limitatamente al solo *rischio* della committenza, di lavori di straordinaria manutenzione (anche se rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/96).

4 - Persone non considerate nel novero dei terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione:

- a) tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione;
- b) il coniuge, i genitori, i figli degli *Assicurati*, nonché qualsiasi altro parente od affine con gli stessi convivente;
- c) le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con gli *Assicurati*, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, fatta eccezione per quanto stabilito all'art. 2 – Precisazioni circa la portata della garanzia limitatamente al capitolo Infortuni “domestici”.

5 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni derivanti da:

- a) esercizio di qualsiasi attività a carattere professionale, commerciale, industriale o di qualsiasi altra attività comunque retribuita;
- b) inadempimenti od errori di natura contrattuale o fiscale;
- c) *furto* e quelli a cose altrui derivanti da *incendio* delle cose degli Assicurati o che gli stessi detengano a qualsiasi titolo eccettuati, per i danni da *incendio*, quelli avvenuti durante la pratica del campeggio svolto come indicato al precedente art. 2;
- d) proprietà, possesso, uso e guida di mezzi di locomozione, navigazione o trasporto in genere, salvo quanto precisato al precedente art. 2;
- e) pratica dell'aeromodellismo, paracadutismo, sport aerei e motoristici in genere, nonché dall'esercizio dell'attività venatoria;
- f) proprietà, uso e possesso di animali non legalmente posseduti;
- g) da atti dolosi;
- h) contagio che comporti sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS);
- i) inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- j) responsabilità connessa a malattie professionali sofferte dagli addetti ai servizi domestici indicati all'art. 2 paragrafo Responsabilità Civile da Infortuni “domestici”;

- k) la proprietà di immobili diversi da quello indicato sul simple di polizza alla voce ubicazione del rischio;
- l) trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

L'assicurazione non vale per i danni:

- m) a cose ed animali che gli *Assicurati* abbiano in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;

derivanti direttamente e/o indirettamente, seppur in parte:

- n) da amianto o da qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura amianto;
- o) da campi elettromagnetici.

6 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che si verificano in tutto il mondo.

7- Pluralità di assicurati

La garanzia viene prestata nel limite dei massimali convenuti in *polizza* per ogni *sinistro*, limite che resta a tutti gli effetti anche nel caso siano coinvolti più Assicurati.

Tuttavia il massimale verrà utilizzato in via prioritaria a copertura della Responsabilità Civile dell'*Assicurato/Contraente* ed in via subordinata, per l'eccedenza, a copertura della Responsabilità Civile degli altri Assicurati. Nel caso di conflitto di interessi tra l'*Assicurato/Contraente* e gli altri Assicurati la garanzia opera solo a favore del primo.

8 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

L'*Impresa* assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'*Assicurato*, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'*Assicurato* stesso.

Sono a carico dell'*Impresa* le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'*Assicurato*, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in *polizza* per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta ai danneggiati superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra l'*Impresa* e l'*Assicurato* in proporzione al rispettivo interesse.

L'*Impresa* non riconosce spese incontrate dall'*Assicurato* per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde altresì di multe od ammende nè di spese di giustizia penale.



Vittoria Assicurazioni

SOCIETA' PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 30.345.790 INT. VERS.
PART. IVA N. 01329510158 - COD. FISCALE E REG. IMPRESE
MILANO N. 01329510158 - R.E.A. MILANO N. 54871 - SEDE E
DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA CALDERA, 21 IMPRESA
AUTORIZZATA ALL' ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI A
NORMA DELL' ART. 65 DEL R.D.L. 29-4-1923 N. 966